



Comitato Regionale Lombardo
20137 Milano – Via Piranesi 46 – Tel. 02/7577571 – Fax 02/70127900

www.finlombardia.org e-mail: cr Lombardia@federnuoto.it pec: lombardia@pec.federnuoto.it

Milano, 5 Giugno 2019

GIUSTIZIA REGIONALE

Alle Società Ed Enti Interessati Loro Sedi

NOTIZIARIO N°27 Stagione 2018/2019

Di seguito si riportano:

- i provvedimenti disciplinari assunti dal G.S.R. relativi ai Campionati: Serie C Maschile;
- la pronuncia sulla regolarità delle gare e sulla omologazione dei risultati di tutte le manifestazioni agonistiche svoltesi sino alla data odierna.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL SETTORE PALLANUOTO

CAMPIONATO PALLANUOTO SERIE C Maschile Regionale

BUSTO PN vs CAN MILANO del 09/06/2019

UNA GIORNATA DI SQUALIFICA all'Atleta FICHERA Antonio (CAN MILANO) per comportamento ingiurioso nei confronti arbitro.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA all'Atleta MAFFI Pierluigi (CAN MILANO) per comportamento irrispettoso nei confronti arbitro al termine dell'incontro.

PIACENZA PN 2018 vs SPAZIO SPORT ONE del 01/06/2019

UNA GIORNATA DI SQUALIFICA all'Atleta OGGIONI Alessio (SPAZIO SPORT ONE) per gioco aggressivo.

GAM TEAM vs RIVER BORGARO del 01/06/2019

Il G.S.R.,

- letto il verbale dell'Arbitro designato, dal quale emerge che:
 - alle 19.28, rispetto all'orario fissato per l'inizio dell'incontro alle ore 19.00, si presentava sul piano vasca una persona che affermava di essere il medico di servizio;
 - la suddetta persona era priva del tesserino di appartenenza all'ordine professionale comprovante l'iscrizione all'albo;
 - la stessa persona era oltretutto priva di un documento d'identità, sicché era impossibile provvedere perfino alla sua identificazione;
 - alle ore 19.33, peraltro già decorsi i trenta minuti di attesa, la suddetta persona esibiva, soltanto tramite telefono cellulare, alcune "foto digitali" dei suddetti documenti;
 - ciò rilevato, ai sensi delle vigenti normative, alle ore 19.39 l'Arbitro annullava l'incontro;

- letto il reclamo della Società GAM TEAM – il cui preannuncio veniva peraltro presentato all'arbitro soltanto alle ore 20.36, ben oltre i trenta minuti dalla dichiarata conclusione dell'incontro - che, emblematicamente, conferma pienamente i fatti dichiarati dall'arbitro, sostenendo, implicitamente, però che l'esibizione di fotografie sul cellulare dei documenti comprovanti l'iscrizione all'albo dei medici e l'identità della persona presente sul piano vasca fossero elementi di per sé sufficienti per consentire la disputa dell'incontro;
- osservato che anche la persona che ha dichiarato di essere stata presente sul piano vasca (tale dott.ssa Silvia Sala) ha prodotto una dichiarazione dalla stessa sottoscritta con la quale ha confermato di avere "*mostrato sempre **in formato digitale***" ambedue i documenti;
- ritenuto che la tesi affermata dalla Società reclamante contrasti palesemente con quanto inequivocabilmente disposto dalle vigenti Norme Organizzative Generali dei Campionati Pallanuoto, che, all'art. 10, stabiliscono che:
 - la Società ospitante "*deve garantire la presenza sul campo gara del medico di servizio, **munito del proprio tesserino professionale ai fini della sua individuazione da parte dell'arbitro**, almeno venti minuti prima dell'inizio della partita, con oneri a carico della stessa Società ospitante*";
 - in mancanza del medico di servizio "*l'arbitro non può dare inizio all'incontro; dopo 30 minuti di attesa, in caso di perdurante assenza del medico, l'Arbitro sospende la partita e comunica al Giudice Sportivo l'inadempienza*";
 - "*in considerazione delle rilevanti responsabilità in tema di **tutela della salute** degli atleti, l'arbitro è tenuto a verificare la presenza del medico di servizio e ad accertare la sua identità attraverso **l'esibizione del predetto tesserino di iscrizione all'albo professionale** non essendo "**a tal fine utilizzabili altri documenti** quali, **a titolo di esempio**, tesserini di appartenenza ad aziende ospedaliere (inidonei a comprovare la qualifica di medico) o il ricorso all'autocertificazione da parte del medico stesso";*
 - "*la mancata esibizione del tesserino professionale determina la necessità per l'Arbitro di disporre l'annullamento della partita, con l'applicazione della medesima sanzione prevista per "medico assente", ossia la "sconfitta a tavolino con il punteggio di 0 a 5"*";
- dato quindi atto che, come confermato nello stesso reclamo e in base alle dichiarazioni versate in atti dalla reclamante (probabilmente non avvedutasi del contenuto, peraltro non equivoco, delle disposizioni vigenti), la persona qualificatasi come medico di servizio non ha esibito all'arbitro il tesserino di riconoscimento, unico documento che, presentato necessariamente in originale, consente una sicura identificazione del medico di servizio e la conseguente disputa dell'incontro;
- dato altresì atto della totale irrilevanza della dichiarata disponibilità della Società UISP RIVER BORGARO a disputare comunque l'incontro, atteso che, in mancanza dei suddetti documenti esibiti in originale, non vi è possibilità di adeguatamente tutelare la salute degli atleti, bene assolutamente indisponibile ai tesserati e, pertanto, neppure rinunciabile, fermo restando che, comunque, la medesima Società ha altresì dichiarato l'indisponibilità a giocare l'incontro in altra data;
- ritenuto pertanto il reclamo improcedibile, essendo stato tardivamente presentato all'arbitro il relativo preannuncio, e comunque manifestamente infondato nel merito per le predette ragioni;
- ritenuto infine che sanzione adeguata alla fattispecie sia quella espressamente stabilita dall'art. 10 delle Norme Organizzative Generali, che peraltro nel caso di specie appare pienamente rispettosa del principio di proporzionalità;

P.Q.M.

- **RIGETTA** il reclamo della Società GAM TEAM in quanto improcedibile e comunque manifestamente infondato, per le ragioni di cui in premessa, disponendo l'incameramento della tassa reclamo già versata;

- **OMOLOGA** il risultato dell'incontro con il punteggio di 0 a 5 in favore della Società UISP RIVER BORGARO.

SPORTING LODI vs RIVER BORGARO del 25/05/2019 - CORREZIONE ERRORE MATERIALE DISPOSITIVO.

Si riporta di seguito il dispositivo corretto del provvedimento:

AMMONIZIONE al Dirigente SCARPATI Rocco (RIVER BORGARO) per comportamento poco riguardoso nei confronti dell'arbitro.

Il Giudice Sportivo Regionale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 54 e 55 del vigente Regolamento di Giustizia sportiva (redatto su delibera del Consiglio Federale FIN del 29/02/2016 n. 2, approvato con delibera Presidente FIN 24/11/2016 n. 55 e successiva delibera della Giunta Nazionale CONI n. 535 del 20/12/2016) dispone l'omologazione dei risultati di tutte le manifestazioni disputatesi sino alla data odierna in ambito regionale, salvo eventuali ipotesi in relazione alle quali il GSR si sia riservato ogni decisione in merito o abbia diversamente provveduto.